



---

**DELIBERAZIONE N° VIII /005074      Seduta del 10 LUG. 2007**

---

*Presidente*                    **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	FRANCO NICOLI CRISTIANI
GIAN CARLO ABELLI	LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
DAVIDE BONI	MASSIMO PONZONI
LUCIANO BRESCIANI	PIER GIANNI PROSPERINI
MASSIMO BUSCEMI	GIOVANNI ROSSONI
RAFFAELE CATTANEO	MARIO SCOTTI
ROMANO COLOZZI	DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO CORSARO	MASSIMO ZANELLO

*Con l'assistenza del Segretario* *Anna Bonomo*

*Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo*


**Oggetto**

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI NEL BACINO AEROPORTUALE LOMBARDO, IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE

*Il Dirigente Marcello Lenzi*

*Il Direttore Generale Mario Rossetti*

L'atto si compone di 16 pagine  
di cui 6 pagine di allegati,  
parte integrante.



#### **RICHIAMATE:**


- la legge 15 legge del 15 gennaio 1992, n. 21 avente ad oggetto “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, ed in particolare l’art.4, comma 5, che demanda espressamente alla competenza regionale la definizione di una disciplina speciale per gli ambiti territoriali caratterizzati da intensa conurbazione per garantire una gestione unitaria e integrata del servizio taxi ed una maggiore razionalità ed efficienza dello stesso;
- la legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 “Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente e successive modificazioni e integrazioni” di attuazione della citata legge nazionale n. 21/92;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e di compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto espressamente all’art. 14, comma 8, per quanto concerne il servizio di taxi di collegamento con gli aeroporti, che la legittimazione all’esercizio spetti ai titolari di licenza rilasciata dai comuni capoluogo di regione e di provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale ricade l’aeroporto, demandando tuttavia la disciplina delle tariffe, le condizioni di trasporto e lo svolgimento del servizio ad apposita intesa tra i comuni interessati e prevedendo che, nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all’art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- la legge regionale del 29 ottobre 1998, n. 22 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” e successive modificazioni e integrazioni
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- la legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” che all’art. 6 prevede interventi per il potenziamento del servizio taxi, con particolare riguardo alla possibilità di disporre di turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati oltre alla possibilità di prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti in via sperimentale;

#### **CONSIDERATE:**

- la deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2003, n. VII/11948 “Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l’organizzazione del servizio, disposizioni per la prima attuazione e convenzione tipo per la gestione del servizio taxi”, con la quale è stato disciplinato il servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo;
- la successiva delibera del 16 febbraio 2005, n. VII/20831 “Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Approvazione dello schema di regolamento tipo e norme per l’integrazione dei Comuni del bacino” con la quale la Regione ha approvato il Regolamento tipo da approvarsi dai Comuni del bacino;

#### **CONSIDERATO che:**

- la Regione ha svolto approfondimenti di carattere giuridico e legislativo, avvalendosi anche delle competenti strutture regionali, per valutare le ricadute determinate dalla recente legge 4



agosto 2006 n. 248 sulla disciplina regionale vigente, tenendo conto del fatto che i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati rientrerebbero nella competenza regionale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione Italiana;

- la Regione ha svolto plurimi incontri tecnici e politici nel corso della fine dell'anno 2006 e dei primi sei mesi dell'anno 2007 con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti e con gli Enti Locali facenti parte del bacino aeroportuale lombardo al fine di valutare le istanze di modifica del sistema ed il miglioramento del servizio;

**DATO ATTO** che dagli approfondimenti svolti in merito al quadro normativo vigente è emersa l'attualità del ruolo regionale a livello di programmazione degli interventi nello specifico settore della disciplina del servizio taxi; in particolare è preservata in capo alla Regione la tutela dell'uniformità della disciplina del servizio di trasporto, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale. Per quanto attiene la disciplina regionale del servizio taxi si ritiene riguardi non un ambito di mobilità urbana, bensì l'ambito extraurbano rispetto al quale sussistono esigenze di carattere unitario sovracomunale e sovraprovinciale che giustificano la regolamentazione da parte della Regione;

**DATO ATTO** che negli incontri svoltisi con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni di categoria dei tassisti e degli Enti Locali facenti parte del bacino aeroportuale sono stati affrontati, esaminati e discussi alcuni fondamentali aspetti relativi alla disciplina del servizio quali:

- le determinazioni delle tariffe predeterminate su una serie di percorsi prestabiliti;
- l'adeguamento tariffario, dato che le tariffe risultano ferme dal 2001;
- la regolamentazione dei turni di servizio, con particolare riferimento all'utilizzo del secondo autista per l'effettuazione di turnazioni integrative, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l. n. 248/2006;
- altri argomenti tra i quali il monitoraggio del servizio, i finanziamenti per il rinnovo del parco autovetture;

**CONSIDERATO** che, in merito alla possibilità di procedere all'istituzione di tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, sono state svolte alcune rilevazioni sulle corse, effettuate sia dal Comune di Milano d'intesa con le Associazioni di categoria nell'anno 2006 e certificate nell'ambito della Commissione Comunale milanese, sia dalla Regione Lombardia d'intesa con le Associazioni dei consumatori nel mese di maggio 2007, per rilevare l'effettivo costo al tassmetro e la lunghezza del percorso e che tali rilevazioni sono state oggetto di presentazione e discussione nell'ambito degli incontri tecnici e politici svoltisi;

**VALUTATO**, in merito alle tariffe del servizio taxi, quanto già previsto all'art. 7 dell'allegato A della d.g.r. n. VII/11948/2003, che individua la tariffa unificata ed i singoli valori distinti per uso convenzionale e uso collettivo negli importi fissati dal d.p.g.r. n. 32148 del 27 dicembre 2001, ed in particolare quanto indicato al comma 4, che indica in merito all'adeguamento che a partire dal 1 gennaio 2006 i livelli tariffari di cui al presente articolo sono adeguati con cadenza biennale in percentuale pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai come definito dall'ISTAT per il biennio precedente;



**VALUTATO**, in merito alla disciplina relativa alla regolamentazione dei turni di servizio, quanto già previsto negli atti regionali ovvero nella d.g.r. n. VII/11948/2003, art. 9, comma 2, dell'allegato A;

**VISTA** l'intesa raggiunta in data 22 giugno 2007 con gli Enti Locali del bacino aeroportuale e le Associazioni di Categoria di rappresentanza dei tassisti, in merito all'istituzione delle tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, all'adeguamento tariffario ed alla regolamentazione dei turni, allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RILEVATO** che in merito all'istituzione delle tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, valide sull'intero bacino aeroportuale in attuazione della disposizione prevista dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 6 comma 1, lett. f), l'intesa raggiunta prevede che le tariffe predeterminate rispondano ai seguenti principi:

- Milano da considerarsi punto unico di origine/destinazione dei percorsi di collegamento con Malpensa;
- limitato numero di tariffe predeterminate per facilità di comunicazione all'utenza;
- valori delle tariffe espressi in importi con cifre intere di euro;
- importi delle tariffe che siano convenienti per l'utenza rispetto alla media dei prezzi al tassametro;

e che le tratte oggetto di tariffa predeterminata riguardino (andata e ritorno) alcuni percorsi predeterminati prestabiliti, e che la validità delle suddette tariffe sia determinata sino al 30 giugno 2009, e che siano applicate a partire dal 15 luglio 2007;

**OSSERVATO** che i percorsi prestabiliti oggetto di tariffa predeterminata riguardano le seguenti tratte:


- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| - Milano / Malpensa             | € 70,00 |
| - Malpensa / Fiera Polo esterno | € 55,00 |
| - Linate / Fiera Polo esterno   | € 40,00 |
| - Malpensa / Linate             | € 85,00 |

e che i relativi prezzi riguardano sia il viaggio di andata che di ritorno sui percorsi prestabiliti e che gli stessi prezzi sono da ritenersi onnicomprensivi (tutte le spese quali pedaggi autostradali, l'equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico del cliente, il supplemento notturno e il supplemento festivo e chiamata radiotaxi);

**RILEVATO** che in merito all'adeguamento tariffario l'intesa raggiunta prevede:

a) la condivisione del principio relativo all'introduzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale a decorrere dal 1 luglio costruito attraverso un indicatore che sarà quantificato mediante un algoritmo matematico che tenga conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all'adeguamento tariffario dovranno prevedere l'applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita;

b) l'aggiornamento delle tariffe del servizio taxi, indicate all'art. 7 dell'allegato A della d.g.r. 24 gennaio 2003 n. VII/11948 per conseguire l'obiettivo dell'incremento medio del 12,99%, lasciando, però, invariati il costo iniziale feriale, il costo iniziale festivo ed il costo iniziale notturno;



**RITENUTO**, conseguentemente, di procedere alla sostituzione dell'art. 7 dell'allegato A "Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del servizio e disposizioni per la prima attuazione" della d.g.r. n. VII/11948/2003, con il seguente articolo:

**Art. 7**

*(Tariffe del servizio taxi)*

1. Sono individuati i seguenti percorsi prestabiliti a tariffa predeterminata:

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| • Milano / Malpensa             | € 70,00 |
| • Malpensa / Fiera Polo esterno | € 55,00 |
| • Linate / Fiera Polo esterno   | € 40,00 |
| • Malpensa / Linate             | € 85,00 |

2. Le tariffe predeterminate di cui al precedente comma riguardano sia il viaggio di andata che di ritorno sui percorsi prestabiliti, da effettuare mediante corse dirette senza fermate, ed i prezzi sono da ritenersi onnicomprensivi (tutte le spese quali pedaggi autostradali, l'equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico del cliente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi).

3. I soggetti legittimati a svolgere il servizio di taxi nell'ambito del bacino, ad eccezione dei percorsi indicati al comma 1, hanno l'obbligo di applicare esclusivamente la tariffa unificata come di seguito riportata:

*a) Uso convenzionale*

- |   |         |
|---|---------|
| - Costo iniziale feriale                                  | € 3,00  |
| - Costo iniziale festivo                                  | € 5,10  |
| - Costo iniziale notturno                                 | € 6,10  |
| - Costo chilometrico                                      | € 0,95  |
| - Costo orario  | € 24,80 |
| - Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti | € 12,00 |

- Coefficienti di progressione:

K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario al maturato economico di € 12,90;

K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi (valida solo in entrata).


Il costo iniziale notturno si applica dalle ore 21 alle ore 6 e non è cumulabile con il costo iniziale festivo.

Durante l'effettuazione della corsa è facoltà dell'utente chiedere eventuale sosta di attesa sino al massimo di un'ora.

Qualora ricorra l'eventualità della sosta, l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente l'importo tassametrico, più la somma corrispondente alla sosta richiesta.

*b) Uso collettivo*

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| - Costo iniziale feriale  | € 1,20 |
| - Costo iniziale festivo  | € 2,04 |
| - Costo iniziale notturno | € 2,44 |



- 
- Costo chilometrico € 0,38
  - Costo orario € 9,92
  - Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti € 4,80
  - Coefficienti di progressione:
    - K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario al maturato economico di € 5,16;
    - K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi (valida solo in entrata).

4. L'importo indicato nel tassometro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale che nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento, fatti salvi i pedaggi autostradali.

5. Le modificazioni e integrazioni del sistema tariffario definito nel presente articolo saranno adottate dalla Regione con le procedure di cui all'art. 25, comma 6, della l.r. n. 22/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni tenuto conto, altresì, dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 13 della presente disciplina.


6. I livelli tariffari di cui al presente articolo sono adeguati annualmente a decorrere dal 1 luglio sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento costruito attraverso un indicatore che sarà quantificato mediante un algoritmo matematico che tenga conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all'adeguamento tariffario dovranno prevedere l'applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassometri con una decorrenza prestabilita.

7. Le tariffe di cui al presente articolo sono applicate a partire dal 15 luglio 2007 fatti salvi i tempi tecnici per l'adeguamento dei tassometri. Le tariffe predeterminate restano fisse sino 30 giugno 2009;

**VALUTATO**, in merito alla disciplina relativa alla regolamentazione dei turni di servizio, quanto già previsto negli atti regionali ovvero nella d.g.r. n. VII/11948/2003, art. 9, comma 2, dell'allegato A;

**RILEVATO** che in merito alla tematica connessa alla regolamentazione dei turni l'intesa raggiunta prevede di:

- mantenere la previsione del turno massimo continuo e massimo discontinuo;
- prevedere che l'inizio del turno avvenga nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall'inizio del turno è possibile l'accodamento fuori del territorio provinciale;
- prevedere una pausa minima di 1 ora;
- attribuire la facoltà ai Comuni di prevedere una pausa maggiore e turni integrativi massimi di 4 ore da espletare in ambito comunale con il medesimo autista;
- attribuire la facoltà ai comuni di prevedere una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull'intero bacino aeroportuale esclusivamente con il secondo autista. La ripartizione dell'orario giornaliero tra prima e seconda guida è determinata dalle amministrazioni comunali;
- il totale massimo delle ore dei turni ordinari ed integrativi per ogni vettura non può superare n. 16 ore giornaliere;



- i Comuni devono garantire nella combinazione delle turnazioni ordinarie ed integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero;

**RITENUTO** conseguentemente di procedere alla sostituzione dell'art. 9 dell'allegato A della d.g.r. n. VII/11948/2003, con il seguente articolo:

Art. 9

*(Turni di servizio)*

1. In osservanza dei principi di integrazione di cui al precedente articolo 1, i Comuni del bacino garantiscono la copertura del servizio per tutto l'arco delle 24 ore, tenendo conto sia della domanda di servizio in ambito aeroportuale che della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi ambiti comunali del bacino;
2. Ogni turno di servizio continuo non potrà essere superiore a n. 10 ore e ogni turno discontinuo non potrà essere superiore a n. 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora;
3. L'inizio del primo turno della giornata avviene nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall'inizio del turno è possibile l'accodamento fuori dal territorio provinciale. Il totale massimo delle ore dei turni ordinari e integrativi per ogni vettura non può superare n. 16 ore giornaliere;
4. I Comuni hanno la possibilità di prevedere l'estensione delle ore di pausa tra il turno principale e il turno integrativo da espletare in ambito comunale con il medesimo autista. I comuni hanno la facoltà di prevedere una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull'intero bacino aeroportuale esclusivamente con il secondo autista. La ripartizione dell'orario giornaliero tra prima e seconda guida è determinata dalle amministrazioni comunali. I comuni devono garantire nella combinazione delle turnazioni ordinarie e integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero;
5. Per garantire trasparenza e correttezza di comportamenti e supportare efficacemente l'attività di vigilanza, i contrassegni dei turni devono essere uniformi per le informazioni in essi contenute e per le caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, sulla base delle disposizioni individuate dalla Regione, sentiti i Comuni interessati.

**RILEVATO** inoltre che l'accordo, data la sua valenza innovativa e sperimentale, sarà sottoposto a verifica comune dalle parti sottoscrittrici in relazione al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio al quale è ispirato, al termine di sei mesi dal completamento del programma di entrata a regime dell'adeguamento tariffario. Nel medesimo periodo di sei mesi potranno essere individuati altri percorsi oggetto di tariffa predeterminata da applicare nella provincia di Varese. Qualora tali obiettivi non dovessero risultare raggiunti, le parti s'impegnano ad individuare eventuali misure correttive e/o integrative;

**RILEVATO** che occorre attuare un'apposita campagna di comunicazione dell'utenza per la diffusione delle tariffe predeterminate, al fine di rispettare i principi di trasparenza e certezza del costo delle corse e che tale attività sarà svolta d'intesa tra la Regione Lombardia ed il Comune di Milano, dato che la tariffa predeterminata fissata sul percorso prestabilito Milano-Malpensa coinvolge tutto il territorio della città di Milano, mentre le altre tariffe predeterminate sono fissate avendo un ben individuato punto di origine e destinazione del percorso;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge



## DELIBERA

1. di modificare la disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale in attuazione dell'intesa raggiunta il 22 giugno 2007 con gli Enti Locali del bacino aeroportuale e le Associazioni di Categoria di rappresentanza dei tassisti, allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di istituire le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, valide sull'intero bacino aeroportuale in attuazione della disposizione prevista dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 6 comma 1, lett. f), rispondenti ai seguenti principi:

- Milano da considerarsi punto unico di origine/destinazione dei percorsi di collegamento con Malpensa;
- limitato numero di tariffe predeterminate per facilità di comunicazione all'utenza;
- valori delle tariffe espressi in importi con cifre intere di euro;
- importi delle tariffe che siano convenienti per l'utenza rispetto alla media dei prezzi al tassametro;

3. in merito alle tariffe del servizio, di sostituire l'art.7 dell'allegato A "Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del servizio e disposizioni per la prima attuazione" della d.g.r. n.VII/11948/2003, con il seguente articolo:

### Art. 7

#### *(Tariffe del servizio taxi)*

1. Sono individuati i seguenti percorsi prestabiliti a tariffa predeterminata:


• Milano / Malpensa	€ 70,00
• Malpensa / Fiera Polo esterno	€ 55,00
• Linate / Fiera Polo esterno	€ 40,00
• Malpensa / Linate	€ 85,00

2. Le tariffe predeterminate di cui al precedente comma riguardano sia il viaggio di andata che di ritorno sui percorsi prestabiliti, da effettuare mediante corse dirette senza fermate, ed i prezzi sono da ritenersi omnicomprensivi (tutte le spese quali pedaggi autostradali, l'equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico del cliente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi).

3. I soggetti legittimati a svolgere il servizio di taxi nell'ambito del bacino, ad eccezione dei percorsi indicati al comma 1, hanno l'obbligo di applicare esclusivamente la tariffa unificata come di seguito riportata:

#### *a) Uso convenzionale*

- Costo iniziale feriale	€ 3,00
- Costo iniziale festivo	€ 5,10
- Costo iniziale notturno	€ 6,10
- Costo chilometrico	€ 0,95
- Costo orario	€ 24,80
- Tariffa minima per le corse in partenza	



- dagli aeroporti € 12,00
- Coefficienti di progressione:
  - K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario al maturato economico di € 12,90;
  - K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi (valida solo in entrata).

Il costo iniziale notturno si applica dalle ore 21 alle ore 6 e non è cumulabile con il costo iniziale festivo.

Durante l'effettuazione della corsa è facoltà dell'utente chiedere eventuale sosta di attesa sino al massimo di un'ora.

Qualora ricorra l'eventualità della sosta, l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente l'importo tassametrico, più la somma corrispondente alla sosta richiesta.

*b) Uso collettivo*

- Costo iniziale feriale € 1,20
- Costo iniziale festivo € 2,04
- Costo iniziale notturno € 2,44
- Costo chilometrico € 0,38
- Costo orario € 9,92
- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti € 4,80
- Coefficienti di progressione:
  - K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario al maturato economico di € 5,16;
  - K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi (valida solo in entrata).


4. L'importo indicato nel tassametro deve intendersi omnicomprendente, sia nel caso di uso convenzionale che nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento, fatti salvi i pedaggi autostradali.

5. Le modificazioni e integrazioni del sistema tariffario definito nel presente articolo saranno adottate dalla Regione con le procedure di cui all'art. 25, comma 6, della l.r. n. 22/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni tenuto conto, altresì, dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 13 della presente disciplina.

6. I livelli tariffari di cui al presente articolo sono adeguati annualmente a decorrere dal 1 luglio sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento costruito attraverso un indicatore che sarà quantificato mediante un algoritmo matematico che tenga conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all'adeguamento tariffario dovranno prevedere l'applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita.

7. Le tariffe di cui al presente articolo sono applicate a partire dal 15 luglio 2007 fatti salvi i tempi tecnici per l'adeguamento dei tassametri. Le tariffe predeterminate restano fisse sino al 30 giugno 2009;

4. di disciplinare la regolamentazione dei turni di servizio sostituendo l'art. 9 dell'allegato A "Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del



servizio e disposizioni per la prima attuazione” della d.g.r. n. VII/11948/2003, con il seguente articolo:

Art. 9

*(Turni di servizio)*

1. In osservanza dei principi di integrazione di cui al precedente articolo 1, i Comuni del bacino garantiscono la copertura del servizio per tutto l’arco delle 24 ore, tenendo conto sia della domanda di servizio in ambito aeroportuale che della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali del bacino;
  2. Ogni turno di servizio continuo non potrà essere superiore a n. 10 ore e ogni turno discontinuo non potrà essere superiore a n. 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora;
  3. L’inizio del primo turno della giornata avviene nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall’inizio del turno è possibile l’accodamento fuori dal territorio provinciale. Il totale massimo delle ore dei turni ordinari e integrativi per ogni vettura non può superare n. 16 ore giornaliere;
  4. I Comuni hanno la possibilità di prevedere l’estensione delle ore di pausa tra il turno principale e il turno integrativo da espletare in ambito comunale con il medesimo autista. I comuni hanno la facoltà di prevedere una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull’intero bacino aeroportuale esclusivamente con il secondo autista. La ripartizione dell’orario giornaliero tra prima e seconda guida è determinata dalle amministrazioni comunali. I comuni devono garantire nella combinazione delle turnazioni ordinarie e integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero;
  5. Per garantire trasparenza e correttezza di comportamenti e supportare efficacemente l’attività di vigilanza, i contrassegni dei turni devono essere uniformi per le informazioni in essi contenute e per le caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, sulla base delle disposizioni individuate dalla Regione, sentiti i Comuni interessati.
5. di stabilire che l’intesa, data la sua valenza innovativa e sperimentale, sarà sottoposta a verifica comune dalle parti sottoscrittrici in relazione al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio al quale è ispirata, al termine di sei mesi dal completamento del programma di entrata a regime dell’adeguamento tariffario. Nel medesimo periodo di sei mesi potranno essere individuati altri percorsi oggetto di tariffa predeterminata da applicare nella provincia di Varese. Qualora tali obiettivi non dovessero risultare raggiunti, le parti s’impegnano ad individuare eventuali misure correttive e/o integrative;
6. di stabilire, al fine di rispettare il principio della trasparenza e certezza delle informazioni e dei costi delle corse, che le comunicazioni agli utenti relativamente alle tariffe predeterminate sono effettuate con modalità definite d’intesa tra la Regione Lombardia ed il Comune di Milano, dato che la tariffa predeterminata fissata sul percorso prestabilito Milano-Malpensa coinvolge tutto il territorio della città di Milano, mentre le altre tariffe predeterminate sono fissate avendo un punto di origine e destinazione del percorso più circoscritto;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Anna Bonomo



## ALLEGATO N. 1

Allegato alla deliberazione  
n. .... 5274 ..... del 10 LUG. 2007



**Regione Lombardia**



**INTESA TRA**  
**REGIONE LOMBARDIA**  
**ENTI LOCALI DEL BACINO AEROPORTUALE**  
**RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA TAXI**

**AVENTE AD OGGETTO:**  
**"MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI NEL BACINO**  
**AEROPORTUALE LOMBARDO, IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA**  
**NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE"**

Addì, 22 giugno 2007 alle ore 02.10 presso la sede della Regione Lombardia, in merito alla disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo,

condiviso il quadro normativo nazionale e regionale che permette di mantenere valida la disciplina regionale del servizio taxi nel bacino aeroportuale, in relazione anche alle novità introdotte dalla legge n. 248/2006, considerati gli atti regionali oggi vigenti tra i quali la dgr 31 gennaio 2003 n. 7/11948,

la Regione Lombardia, gli Enti Locali del bacino aeroportuale e le Associazioni di Categoria di rappresentanza dei tassisti, d'intesa

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

1. in merito alla regolamentazione dei turni:
  - mantenere la previsione del turno massimo continuo e massimo discontinuo;
  - prevedere che l'inizio del turno avvenga nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall'inizio del turno è possibile l'accodamento fuori del territorio provinciale;
  - prevedere una pausa minima di 1 ora;
  - attribuire la facoltà ai comuni di prevedere una pausa maggiore e turni integrativi massimi di 4 ore da espletare in ambito comunale con il medesimo autista;
  - attribuire la facoltà ai comuni di prevedere una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull'intero bacino aeroportuale esclusivamente con il secondo autista. La ripartizione dell'orario giornaliero tra prima e seconda guida è determinata dalle amministrazioni comunali;
  - il totale massimo delle ore dei turni ordinari e integrativi per ogni vettura non può superare n. 16 ore giornaliere;
  - i comuni devono garantire nella combinazione delle turnazioni ordinarie e integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero.
  
2. prevedere l'istituzione delle tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, valide sull'intero bacino aeroportuale in attuazione della disposizione prevista dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 6 comma 1, lett. f), rispondenti ai seguenti principi:
  - Milano punto unico di origine/destinazione;
  - Numero limitato per facilità di comunicazione all'utenza;
  - valori delle tariffe espressi in importi con cifre intere;

*Q. LA*

*[Signature]*

*[Signature]*

- importi delle tariffe che siano convenienti per l'utenza rispetto alla media dei prezzi al tassametro.

Le tratte oggetto di tariffa predeterminata riguardano (andata e ritorno) i seguenti percorsi predeterminati fissati ai seguenti prezzi onnicomprensivi (tutte le spese quali pedaggi autostradali, l'equivalente economico in forma forfetaria relativo al tempo di presa in carico del cliente, il supplemento notturno e il supplemento festivo e chiamata radiotaxi):

- Milano / Malpensa € 70,00
- Malpensa / Fiera Polo esterno € 55,00
- Linate / Fiera Polo esterno € 40,00
- Malpensa / Linate € 85,00

Le tariffe predeterminate restano fisse sino 30 giugno 2009 e vengono applicate a partire dal 15 luglio 2007.

3. in merito all'adeguamento tariffario:

a) condividere il principio relativo all'introduzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale a decorrere dal 1 luglio costruito attraverso un indicatore che sarà quantificato mediante un algoritmo matematico che tenga conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio.

Le modalità applicative relative all'adeguamento tariffario dovranno prevedere l'applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita.

b) aggiornare le tariffe del servizio taxi, indicate all'art. 7 (Tariffe del servizio taxi) della dgr 24 gennaio 2003 n. 7/11948 per conseguire l'obiettivo dell'incremento medio del 12,99% come di seguito:

*Uso Convenzionale*

- Costo iniziale ferialle € 3,00
- Costo iniziale festivo € 5,10
- Costo iniziale notturno € 6,10
- Costo chilometrico € 0,95
- Costo orario € 24,80
- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti € 12,00
- Coefficienti di progressione:  
K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario al maturato economico di € 12,90
- K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi (valida solo in entrata)


Le tariffe vengono applicate a partire dal 15 luglio 2007 fatti salvi i tempi tecnici per l'adeguamento dei tassametri.

Il presente accordo, data la sua valenza innovativa e sperimentale, sarà sottoposto a verifica comune dalle parti sottoscrittrici in relazione al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio al quale è ispirato, al termine di sei mesi dal completamento del programma di entrata a regime dell'adeguamento tariffario. Nel medesimo periodo di sei mesi potranno essere individuati altri percorsi oggetto di tariffa predeterminata da applicare nella provincia di Varese.

Qualora tali obiettivi non dovessero risultare raggiunti, le parti s'impegnano ad individuare eventuali misure correttive e/o integrative.

Letto e sottoscritto  
Milano, 22 giugno 2007

*[Handwritten signatures]*




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**REGIONE LOMBARDIA**  
L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità

Raffaele Cattaneo

*[Signature]*

Provincia di BERGAMO

*[Signature]*

Provincia di MILANO

*[Signature]*

Provincia di VARESE

*[Signature]*

Comuni di

IL VICE SINDACO

BERGAMO

*[Signature]*

MILANO

*[Signature]*

VARESE

*[Signature]*

SEGRATE

*[Signature]*

ARSAGO SEPRIO

\_\_\_\_\_

ASSAGO

\_\_\_\_\_

BUSTO ARSIZIO

\_\_\_\_\_

CARDANO AL CAMPO

\_\_\_\_\_

CASORATE SEMPIONE

\_\_\_\_\_

CASSANO MAGNAGO

\_\_\_\_\_

CORMANO

\_\_\_\_\_

CORSICO

\_\_\_\_\_

FERNO

\_\_\_\_\_

GALLARATE

\_\_\_\_\_

GOLASECCA

\_\_\_\_\_

GRASSOBBIO

\_\_\_\_\_

LACCHIARELLA

\_\_\_\_\_



**LAVENO-MOMBELLO**

\_\_\_\_\_

**LEGNANO**

\_\_\_\_\_

**LONATE POZZOLO**

\_\_\_\_\_

**LUINO**

\_\_\_\_\_

**NOVATE MILANESE**

\_\_\_\_\_

**ORIO AL SERIO**

\_\_\_\_\_

**PERO**

\_\_\_\_\_

**PESCHIERA BORROMEO**

\_\_\_\_\_

**RHO**

\_\_\_\_\_

**ROZZANO**

\_\_\_\_\_

**SAMARATE**

\_\_\_\_\_

**SARONNO**

\_\_\_\_\_

**SERIATE**

\_\_\_\_\_

**SESTO CALENDE**

\_\_\_\_\_

**SOMMA LOMBARDO**

\_\_\_\_\_

**TREZZANO SUL NAVIGLIO**

\_\_\_\_\_

**VERGIATE**

\_\_\_\_\_

**VIMODRONE**

\_\_\_\_\_

**VIZZOLA TICINO**

\_\_\_\_\_



Associazioni di Categoria Taxi

A.C.A.I.

A.G.C.I.

ARTIGIANI VARESE

CNA VARESE

CONFARTIGIANATO BERGAMO

CONFARTIGIANATO TAXI MILANO

CONFEDER. COOP. ITALIANE

CONSORZIO TAXI MALPENSA

FEDERTAXI CISAL

FTT - CISL

L.A.T.A.L.

LEGA COOPERATIVE

SATAM / CNA

UNICA FILT CGIL

UNIONE ARTIGIANI PROV. MILANO

U.T.I.

*[Handwritten signatures on lined paper]*

Milano, 22 giugno 2007

